



# COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

## AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

**Iscrizione negli elenchi comunali**

### IL SINDACO

Visto l'art.21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudici di Assise, come modificato dalle legge 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441.

#### RENDE NOTO

Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art.12, sono invitati ad iscriversi, **non più tardi del mese di luglio p.v.** negli elenchi comunali.

#### **I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti :**

1. cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
2. età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
3. licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte di Assise;
4. licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte d'Assise di Appello.

#### **Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare :**

- a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Dalla residenza comunale, 1 aprile 2021

Il Sindaco  
Prof. Mario Bolognari